

- 5 B) ex convento dei Gesuiti (carceri)
- 6 B) sede Municipale
- 7 B) teatro R. Marengo
- 8 B) Chiesa di S. Nicolò
- 9 B) oratorio Maddalena
- 10 B) ex convento Clarisse
- 11 B) Palazzo Spinola - Suore Pietrine
- 12 B) oratorio SS. Trinità
- 13 B) oratorio Misericordia
- 14 B) Chiesa collegio S. Giorgio
- 15 B) sede Monte di Pietà
- 16 B) torre Castello
- 17 B) mura di città (tratti)
- 18 B) Prospetto su piazza palazzo Negroni
- 19 B) Castel Gazzo
- 20 B) La Pieve di S. Maria
- 21 B) San Rocco
- 22 B) La cascina Pizzorna (via Gavi n.6)

Gli interventi ammessi su detti edifici sono quelli disciplinati al precedente art. 52 1' comma lett. a).

Detti edifici sono individuati, oltreché nella Relazione illustrativa degli insediamenti storici, nelle tavole di P.R.G. mediante la numerazione progressiva del sopraindicato elenco.

**Art. 68 - Vincolo ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004, n 42 (ex legge 1497/1939) ed edifici classificati tra i beni culturali del P.R.G.**

In particolare risultano vincolati ai disposti della predetta legge e disciplinati dalla l. r. 20/89:

1. La zona circostante all'autostrada Milano-Genova lungo il T. Scrivia ivi compresi gli immobili (nucleo frazionale della Merella, Ville, Cascine) in essa compresi.

In base ai disposti dell'art. 24 1' comma punti 1 e 2 della L. R. n. 56/77 e s.m.i. ed ai fini dell'applicazione della legge 3.4.1989 n. 20 nonché dell'art. 49 della precitata L.R. n. 56/77, sono definiti dal P.R.G. di interesse storico artistico i seguenti immobili individuati in cartografia mediante la numerazione riportata in elenco:

a. immobili compresi nel Centro Storico ed identificati con rispondenza alla seguente numerazione progressiva nella tav. 5 del P.R.G.

1 C Palazzo Durazzo	V. Paolo da Novi, 3
2 C Palazzo - Reta -	V. Cavour, 58
3 C Palazzo Sartorio	V. Deambrosis, 21
4 C Palazzo Negrotto	P. Dellepiane
5 C Palazzo Adorno	V. Girardengo, 20
6 C Edificio	V. Girardengo, 29
7 C Edificio	V. Girardengo, 42
8 C Palazzo Sauli o Bianco di Castelbianco	V. Girardengo, 60
9 C Palazzo Tursi	V. Gramsci, 19
10 C Palazzo Franzosi - Ricolfi - Doria	V. Gramsci, 28
11 C Palazzo Pavese	V. Gramsci, 33
12 C Palazzo Spinola di Variana	V. Gramsci, 43
13 C Palazzo Balbi	V. Gramsci, 47
14 C Palazzo Da Franchi	V. Roma, 40
15 C Palazzo detto della Dogana	V. Roma, 68
16 C Edificio	V. Roma, 90

- 17 C Edificio
- 18 C Edificio

V. Roma, 102  
V. Antica Libarna, 4

b. immobili compresi nel territorio extraurbano ed identificati nella tav. 2 di P.R.G. con rispondenza alla seguente numerazione progressiva.

1. D Villa Giuseppina
2. D Cascina Oliviera
3. D Villa Vedetta
4. D Villa Boccardo
5. D Villa Torretta
6. D Villa Capannina
7. D Villa Collinetta
8. D Villa Gambarotta
9. D Villa Perazza
10. D Villa La Palazzina
11. D Cascina Bufalora
12. D Villa Minerva
13. D Villa Casagrande
14. D Villa Migliardonico
15. D Villa Bellaria
16. D Villa Minetta
17. D Cascina Pizzorna già al n. 22B
18. D Cascina la Bergamasca
19. D Villa Pomela
20. D Villa la Cedraia
21. D Villa Alfiera
22. D Villa Alfiera
23. D Villa Ada
24. D Villa Babilana
25. D Villa Cambiaso
26. D Cascina Codevico
27. D Villa Riccarda
28. D Villa Poggetto
29. D Villa Pallavicina
30. D Villa Grimalda
31. D Villa Cabella
32. D Cascina dell'Oste
33. D Villa Giacometta
34. D Cascina Roccasparviera
35. D Cascina Ghigliona
36. D Villa Valentina
37. D Castel Marengo
38. D Villa Pareto
39. D Cascina Lancellotta
40. D Gerola
41. D Villa Federica
42. D Villa Pocopane
43. D Cascina Pavesa

c. immobili compresi nel territorio extraurbano ed identificati dai relativi fogli catastali e numeri di mappa.

DESTINAZIONE	DATI CATASTALI	INDIRIZZO
	FOGLIO	MAPPALE/I
Ville residenziali ottocentesche		

44. D	Villa Maina	39	145, 146	S Roccasparviera
45. D	Villa Campanetta	46	13, 14, 15	S Roccasparviera
46. D	Villa Angela	46	7, 8	S Roccasparviera
47. D	Villa Argentina	46	4	S Roccasparviera
48. D	Villa Palenzona	51	13	S Roccasparviera
49. D	Villa Pernigotta	46	21, 23	S dei Cristiani
50. D	Villa Lina	39	84	S Sopra Viacava
51. D	Villa Roveda	46	34, 35	Sdei Cristiani
52. D	Villa Brignole	46	50, 57, 58, 59	SP Novi Gavi
53. D	Villa Levantina	47	23	SP Novi Gavi
54. D	Villa Carla	42	34	St. Fossa Dragonara
55. D	Villa Pellerana	18	11, 12	SC di Cassano
56. D	Villa Olga	47	18	SV della Bovona
57. D	Villa Sartirana	27	215	SC di Pasturana
58. D	Il Pomellino	49	52, 104,105	SC del Castellone

#### Cascine fortificate

59. D	Cascina Gasparina	21	10, 11	Sc della Bovona
60. D	Cascina Merella	50	67, 68	SV della Tuara
61. D	Cascina Richina	35	46, 47, 123	SS 35 dei Giovi
62. D	Cascina Carlina	35	52, 53, 121	SS 35 dei Giovi
63. D	Cascina Lodolo	43	53, 54	SC della Fugazzara
64. D	Cascina Clavaria	43	33, 34, 108	SC della Fugazzara
65. D	Cascina Bosera	5	6	SC della Bosera
66. D	Cascina Fossa del Sale	5	33	SP Molino Bettole
67. D	Cascina Cimirli	36	148, 183, 191, 195	SP Novi Cassano
68. D	Cascina Lodolo	15	12, 14	SS 35 dei Giovi
69. D	Cascina San Martino	10	53	SP per Boscomarengo
70. D	Cascina La Cattanea	3	17, 19	SP per Boscomarengo
71. D	Cascina Maddalena	2	3	SP per Boscomarengo
72. D	Cascina Busseto	7	49, 60, 69, 75	SC Busseto

#### Cascine e/o annucleamenti rurali minori

73. D	Cascina Gambarotta	43	100, 101	SC della Stradella
74. D	Cascina Babilona	44	114,184	SC Casteldragone
75. D	Cascina Magra	16	15	SV della Fagiolina di Braida
76. D	Cascina Buschetti	36	22	SV dei Buschetti
77. D	Cascina Bassa	5	2, 80	SC della Bosera
78. D	Cascine San Angelo	44	82, 83, 84, 85, 179, 181	SP dell'Imperatore
79. D	senza nome	17	61	SC Fossa del Sale
80. D	Cascina Campoleone	23	21, 26, 27	SP Novi Ovada
81. D	Cascina Saula	53	52	SP per Gavi
82. D	Cascina Marchesa	53	83	SP per Gavi
83. D	Cascina Pavesa	5	74	SP per Villarvernia
84. D	Cascina Cosima	19	76	SC del Fossato

#### LEGENDA

S	Strada
SC	Strada Comunale
SP	Strada Provinciale
SS	Strada Statale
SV	Strada Vicinale

I predetti elenchi possono essere modificati ed integrati a seguito di specifico ed analitico censimento del patrimonio edificato con particolare riguardo per quello rurale.

Si richiamano pertanto i disposti di cui al 2', 3' e 5' comma dell'art. 45.

Nei casi previsti dalla l. r. 3.4.1989 n. 20 ed ove ricorra il caso ed al fine di disporre i provvedimenti di carattere esecutivo più opportuni sotto il profilo della conservazione dei valori storico artistici o più semplicemente documentari e tradizionali, con particolare attenzione agli insediamenti urbani e rurali segnalati nella Relazione storica di P.R.G., e comunque su qualsivoglia immobile ricadente nel territorio comunale la cui esistenza sia documentata nei catasti storici antecedenti al 1870, il Comune coadiuva l'operato della Commissione Edilizia integrandola con esperto eletto dal Consiglio Comunale a norma della precitata legge 20/89 avente comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali. Ciò anche e in particolare al fine della mirata conservazione e ripristino delle pertinenze arborate (parchi e giardini) d'impianto storico originario.

#### **Art. 68 bis - Tutela dei beni culturali e ambientali destinati ad attività commerciali**

Le attività commerciali devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei beni culturali ed ambientali individuati dal PRG ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. , **nonchè di quelli vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/04, indicati agli art. 67, 68, 69, secondo le finalità indicate nell'art. 6 c.1 d) del D.Lgs. 114/98**

La realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio nei singoli immobili che il P.R.G. individua come **beni vincolati** o come beni culturali ed ambientali o nelle aree cui il P.R.G. attribuisce valore ambientale di insieme, è consentita nel rispetto dei caratteri specifici dell'immobile e del contesto.

La nuova apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita che comportino interventi edilizi su edifici che ricadano nel Centro Storico (come delimitato nella Tav. 5 in scala 1:1000 del P.R.G.) e nelle aree ad esso assimilate come individuate nella tav. 3 in scala 1:2000 del P.R.G. , devono rispettare i disposti dell'art. 67 e 68 delle norme di attuazione del P.R.G. nonché le disposizioni del Regolamento di Arredo Urbano, del Piano del Colore e delle leggi regionali n. **34/95 e 35/95**.

**Il regolamento di polizia locale o il regolamento edilizio possono stabilire norme limitative all'esercizio delle attività commerciali in prossimità dei beni culturali o ambientali come sopra indicati, qualora le loro modalità di esercizio o la loro fruizione possa danneggiare il valore storico, culturale, ambientale dell'immobile o dell'area interessata .**

**Il Comune potrà individuare parti del tessuto commerciale o singoli esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali ubicati negli addensamenti commerciali A1 e A3 , come aventi interesse storico culturale, allo scopo di conservarne la localizzazione e la struttura .**

**L'individuazione di dette aree o immobili ed i criteri normativi per gli interventi formeranno oggetto di specifica deliberazione del Consiglio Comunale, costituente parte integrante della presente norma.**

Art. 69 - Beni architettonici, culturali ed ambientali isolati, edifici costitutivi di sistemi insediativi in aree extra-urbane.

Il P.R.G. richiede la conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati, quali fontane, edicole, ecc. anche se non espressamente individuati nelle tavole di piano. Per il loro inventario si applica l'ultimo comma del precedente articolo 44.

Il P.R.G. individua nella tav. 2 i seguenti Beni architettonici, culturali ed ambientali isolati:

- 1 - edicole, cappelle e manufatti votivi
- 2 - chiese e cappelle e monumenti di maggiore importanza
- 3 - allineamenti arborati naturali caratterizzanti
- 4 - allineamenti arborati agricoli
- 5 - allineamenti arborati di insediamento
- 6 - alberi aventi particolare valore urbanistico.